

**NORME**  
**per lo scavamento della terra,**  
**fabbricazione, cottura dei mattoni**  
**ed esercizio delle Fornaci**  
**nei terreni della**  
PARTECIPANZA DI CENTO  
approvate dal Consiglio  
nella sua tornata del giorno 14 Dicembre 1885.



# NORME

**per lo scavamento della terra,  
fabbricazione, cottura dei mattoni  
ed esercizio delle Fornaci  
nei terreni della**

**PARTECIPANZA DI CENTO**

approvate dal Consiglio

nella sua tornata del giorno 14 Dicembre 1885.



## *Articolo 1.º*

Chiunque intenda di costruire Fornaci e praticare cave sui terreni della Partecipanza, per fabbricar mattoni, dovrà farne domanda all' Amministrazione indicando :

(a) La località dove si vuole effettuare la fornace e la cava della terra;



(b) La quantità dei mattoni cotti o crudi da fabbricarsi;

(c) Se per uso privato o per farne commercio.

### *Articolo 2.º*

La concessione sarà valida per un anno dalla data della medesima e potrà essere prorogata d' anno in anno. sempre che il Concessionario adempia esattamente agli obblighi inerenti alla concessione stessa.

### *Articolo 3.º*

Ottenuto il permesso dall' Amministrazione, che potrà ancora esser negato, qualora le condizioni altimetriche, od altre circostanze del terreno non lo permettessero, il Concessionario dovrà adempire le seguenti condizioni:

(a) Levata la quantità di terra necessaria alla fabbricazione equivalente in media a venti mila mattoni, si dovrà colmare la cava in modo che non apparisca notevole depressione o sfonazione, in confronto al terreno circostante.

(b) Il Concessionario dovrà pagare all' Amministrazione della Partecipanza, prima della scadenza della concessione, £ 0. 50. per ogni migliaio di mattoni cotti e £ 0. 25. per ogni migliaio di mattoni crudi, vale a dire per quei mattoni che saranno collocati in opera senza essere cotti in fornace.

---

(c) Il Concessionario sarà esente dalla predetta tassa per quella quantità di mattoni cotti o crudi chè avrà impiegato nella costruzione di nuovo fabbricato, o nel ristauero di altro, già di sua ragione, sorgente sul terreno della Partecipanza, quante volte però sia stata in precedenza pagata la, così detta, *tassa posta*.

(d) Le Fornaci per cuocere mattoni saranno collocate alla distanza non minore di metri 50 dalle strade Comunali e vicinali, colla bocca rivolta dalla parte opposta della strada, come prescrive il vigente Regolamento di Polizia rurale.

(e) Non potrà il Concessionario praticare cave di terra o di sabbia per servirsene ad usi, fuorchè a quello della costruzione di mattoni.

#### *Articolo 4.º*

Qualora il Concessionario mancasse al giuramento della cava di terra o lo praticasse in modo incompleto non potrà più usufruire del diritto di nuova concessione e sarà multato a norma delle disposizioni che regolano l' istituzione della Partecipanza.

#### *Articolo 5.º*

Perderà parimenti il diritto di concessione



chi mancasse al pagamento della tassa o venisse in qualche modo a defraudare l'Amministrazione colla denuncia di una quantità minore di mattoni cotti o crudi di quella realmente fabbricati.

*Cento. — Dalla Residenza della Partecipanza  
Addì 14 Dicembre 1885.*

Visto conforme al testo approvato dal Consiglio

**PER LA MAGISTRATURA**  
IL PRESIDENTE  
**A. BREGOLI**

S. LAMBORGHINI *Segr.*

*Tip. di Cento.*